TESTO UNICO TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

Art. 29

Trattamento economico e normativo (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3

Il trattamento economico e normativo e' quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.

Versione in vigore dal 27 aprile 2001, non più in vigore dal 13 agosto 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita'
Estremi	Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Capo	IV — Congedo di paternità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-tutela-e-sostegno-della-maternita-e-della-paternita/art-29-trattamento-economico-e-normativo-legge-9-dicembre-1977-n-903-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it